

TI_GERICHTE 35.2003.14 vom 15. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.14

FR: TI_GERICHTE 35.2003.14 du 15 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 35.2003.14 del 15 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Quando si è recato per questo motivo per la prima volta dal dentista? 3. Come si è procurato il danno ai denti (spiegare dettagliatamente i fatti)?

E. 4

E' avvenuto qualcosa di inusuale, di particolare, rispettivamente le cose non si sono svolte normalmente? Nell'affermativa, descrizione particolareggiata. 5. Se la lesione dentaria si è prodotta durante l'ingestione di cibi: - La causa è da attribuire ad un alimento? Perché? - Quando, dove e da chi è stato acquistato il prodotto in questione? - Ha annunciato l'accaduto al negozio o al ristorante? - Quando e a chi? - Ha esibito delle prove? - Dove si trovano ora? - Vi sono dei testimoni? Nomi ed indirizzi: (...)" (doc. _). Con scritto dell'8 ottobre 2002 l'assicurata ha così risposto: " (...). Ad 1. 04.09.02 Ad 2. 05.09.02 Ad 3. Mangiando del pane ai cereali Ad 4. No Ad 5. a) Sì - pane b) 04.09.02 c/o _____ c) No d) No e) _____ . (...)" (doc. _). Infine, interrogata da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto in merito alla natura del corpo estraneo, essa ha dichiarato: " Fatto avvenuto in data 4 settembre 2002, verso le ore 20.00, a domicilio (_____). Durante la cena, mangiando del pane ai cereali. Sentito qualcosa di molto duro sotto i denti; sicuramente non un seme del pane ai cereali. Masticato. Accusato forte dolore ad un molare. D'istinto ingoiato tutto. Non è quindi riuscita a recuperare né il corpo estraneo né il pezzo di dente rotto. Pane acquistato presso il negozio _____ del Centro commerciale _____. (...) " (doc. _). Con l'atto di opposizione del 21 ottobre 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, con il proprio ricorso dell'11 febbraio 2003 (cfr. I), _____ ha, sostanzialmente, ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare in precedenza. 2.8. La questione contestata é circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati. La ricorrente - nel rispondere ai quesiti postile dall'ispettore dell'_____, così come in sede di opposizione e di ricorso - ha dichiarato che la frattura del dente è stata causata da qualcosa di molto duro, contenuto nel cibo che stava per ingerire (pane ai cereali). Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Nell'ambito delle

assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 K 613 p. 21; 1984 K 600 p. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P. ■ B., C 49/00). È, però, doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre. Questo procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.). Nel caso di specie, l'assicurata, semplicemente, suppone che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo duro che non faceva parte dell'alimento consumato, ciò che non é tuttavia stata in grado di accertare direttamente. Ciò non basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere, nei limiti della probabilità preponderante, la presenza di un elemento esterno straordinario. Nella già citata sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.6. in fine), il TFA ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario. Si tratta del resto di una giurisprudenza costante. In una decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata. In una sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotto un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato. In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo. Questo principio era invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Si deve, dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi. Non essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (la

semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b). La richiesta tendente all'allestimento di una perizia medica giudiziaria va respinta, nella misura in cui anche se dovesse essere così accertata l'eziologia traumatica del danno al dente, ciò non potrebbe comunque sostituire la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio. 2.9. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.